



# Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 Reg. Delibere

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

L'anno **2020**, addì **30** del mese di **Settembre**, alle ore **20.45**, nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MARCHESINI SIMONE LUCA	Sindaco	SI
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI
PEDROLI STEFANO	Consigliere	SI
PUSTERLA ROBERTA	Consigliere	SI
SIMONINI GIOVANNA	Consigliere	SI
SVANOLETTI LORENZA	Consigliere	SI
MARCHETTI DAVIDE	Consigliere	SI
SCAMOZZI GIAN PIERO	Consigliere	SI
PARORA ALDO	Consigliere	SI
GAGGI ANDREA	Consigliere	SI
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
		Presenti: 11 Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. BIANCHINI VALTER.

Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 della Legge 147/2013, *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* che approva il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le TARIFFE dell'anno 2020;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2020 approvato con deliberazione in data odierna che prevede un costo complessivo del servizio rifiuti pari ad € 225.988,00 di cui € 176.208,00 per costi variabili ed € 49.780,00 per costi fissi;

PREMESSO CHE:

- con D.P.C.M. del 31.01.2020 (in G.U. n. 26 del 01 febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19 e prorogato successivamente al 15.10.2020 con deliberazione del 29.07.2020 (in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020);

- con diversi provvedimenti governativi e di Autorità Locali è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;

CONSIDERATO CHE:

- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del così detto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere anche sui costi per l'anno 2020;
- tale situazione, oltre alla chiusura forzata di molte attività economiche, ha comportato per alcune di esse, una contrazione dell'attività data l'impossibilità di garantire anche un servizio efficiente o misure di sicurezza adeguate;
- in relazione alla situazione citata, ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05.05.2020, ferme restando le prerogative già attribuite dall'art. 1 comma 660 della legge 147/13 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, ha ritenuto di intervenire con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite;
- le riduzioni previste da ARERA, incidenti sulla parte variabile della tariffa, in quanto collegati ai costi variabili e cioè alla minor produzione di rifiuti, comportano una sottovalutazione degli effetti della crisi, riconducibili ai mancati/ridotti conferimenti di rifiuti strettamente collegati alle chiusure;

RITENUTO che la deliberazione 158/2020 individua dei livelli minimi di intervento, e che il Comune può procedere in maniera maggiormente consistente al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza, con risorse derivanti dal bilancio del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 147/13, rispettando comunque quel "minimo regolatorio" previsto da ARERA;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ritiene di intervenire a sostegno del tessuto economico danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia sia con riferimento alle attività oggetto di chiusura forzata, sia a favore di tutte le altre utenze che hanno avuto comunque una riduzione dell'attività economica con conseguente contrazione della produzione di rifiuti;

RITENUTO di intervenire altresì a favore delle utenze domestiche meritevoli di maggior tutela, adottando criteri necessari per l'individuazione dei beneficiari, tenendo conto del parametro ISEE;

VISTO l'art. 25 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione nella seduta odierna;

ATTESO che le riduzioni che si intendono adottare avranno efficacia straordinaria solo per l'anno 2020 essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dai contribuenti TARI;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, l'opportunità di attivare misure di tutela a favore delle utenze non domestiche e nello specifico:

- per le sole attività soggette al periodo di chiusura obbligatorio come stabilito da provvedimenti governativi o di Autorità Locali, azzeramento della parte variabile per i mesi da marzo a giugno compresi ed ulteriore riduzione del 50% della parte variabile per il successivo periodo da luglio a dicembre 2020, fino ad un massimo di € 2.000,00;
- per tutte le altre attività produttive, riduzione del 50% della parte variabile fino ad un massimo di € 2.000,00, per il periodo da marzo a dicembre 2020.

Le utenze sopra citate per beneficiare di tali riduzioni, dovranno essere in regola con i versamenti della TARI per le annualità pregresse;

RITENUTO opportuno inoltre introdurre interventi agevolativi anche alle utenze domestiche e nello specifico:

- riduzione del 50% della tariffa variabile per contribuenti con un ISEE non superiore ad € 14.000,00 in corso di validità, esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risiede anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse;

RITENUTO, altresì, di stabilire la seguente scadenza di versamento della TARI anno 2020:

- unica rata: 01 dicembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

PRESO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, di cui al precedente comma;

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

- l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita: *«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.»*;

- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 17.07.2020, che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 uniformandoli al 30 settembre 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

- l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 34/2020, introdotto in fase di conversione in legge che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 al 31 ottobre 2020 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale;

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale determinata dalla relativa Delibera Provinciale;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

L'Assessore Barbara Vanotti illustra l'argomento in trattazione.

Interviene il Consigliere Aldo Parora il quale riferisce che sarebbe stato meglio effettuare il versamento della TARI in due rate piuttosto che in un'unica rata.

L'Assessore Barbara Vanotti risponde che l'Amministrazione aveva valutato questa possibilità, ma è risultato non praticabile emettere le due rate entro l'anno. Infatti concedendo l'agevolazione alle famiglie sulla base dell'ISEE, bisogna considerare il tempo per la pubblicazione degli avvisi e la presentazione delle domande da parte delle famiglie che ne potranno beneficiare. La seconda rata sarebbe andata al 2021, cosa che per motivi contabili si è scelto non fare, in virtù anche delle riduzioni che, grazie alle agevolazioni proposte, molte bollette vedranno riconosciute (tipicamente quelle più consistenti (utenze non domestiche) e quelle delle famiglie che versano in situazione economica svantaggiata);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Parora Aldo, Gaggi Andrea e Micheletti Deborah) e n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), distinte fra utenze domestiche e utenze non domestiche, come risultanti dall'allegato “A” quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario 2020;

4) di prevedere per l'anno 2020, per le motivazioni in premessa, le seguenti riduzioni tariffarie:

- utenze non domestiche:

- per le sole attività soggette al periodo di chiusura obbligatorio come stabilito da provvedimenti governativi o di Autorità Locali, azzeramento della parte variabile per i mesi da marzo a giugno compresi ed ulteriore riduzione del 50% della parte variabile per il successivo periodo da luglio a dicembre 2020, fino ad un massimo di € 2.000,00;
- per tutte le altre attività produttive, riduzione del 50% della parte variabile fino ad un massimo di € 2.000,00, per il periodo da marzo a dicembre 2020;

Le utenze sopra citate per beneficiare di tali riduzioni, dovranno essere in regola con i versamenti della TARI per le annualità pregresse;

- utenze domestiche:

- riduzione del 50% della tariffa variabile per contribuenti con un ISEE non superiore ad € 14.000,00 in corso di validità, esclusivamente per l'immobile oggetto della tassa nel quale il richiedente risiede anagraficamente e con l'inesistenza di morosità pregresse;

5) di dare atto che il costo complessivo presunto delle riduzioni è determinato in € 40.000,00 di cui € 30.000,00 per le utenze non domestiche ed € 10.000,00 per quelle domestiche e che la relativa copertura viene garantita attraverso fondi a carico del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 1 c. 660 della Lg. 147/2013;

6) di stabilire la seguente scadenza di versamento della TARI relativa all'anno 2020:  
- unica rata : 01 dicembre 2020;

7) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92 nella misura del 4%, fissata con deliberazione dalla Provincia di Sondrio n. 124 del 18.11.2019;

8) di demandare al Responsabile del servizio tributi tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

9) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, da effettuarsi esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 16 novembre 2020;

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000, si procede alla votazione che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 8
- astenuti n. 3 (Parora Aldo, Gaggi Andrea e Micheletti Deborah)
- voti contrari n. 0

e sulla base di tali risultanze

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000.-



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 26**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: parere favorevole

Data 25/09/2020

Il Responsabile di Settore

Elisabetta Fornera

## Parere Contabile

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: parere favorevole

Data 25/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Chiara Roffinoli



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale  
BIANCHINI VALTER

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Valter Bianchini;1;12219807  
MARCHESINI SIMONE LUCA;2;14391133

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2020



# Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

## DELIBERA N. 22 del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 02/10/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 02/10/2020

Il Segretario Comunale  
BIANCHINI VALTER

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 02/10/2020

Il Segretario Comunale  
BIANCHINI VALTER

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Valter Bianchini;1;12219807

**UTENZE DOMESTICHE**

Nucleo familiare	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/anno
1 componente	0,18	47,49
2 componenti	0,20	94,99
3 componenti	0,23	106,86
4 componenti	0,24	130,61
5 componenti	0,26	172,17
6 o più componenti	0,27	201,85

**UTENZE NON DOMESTICHE**

n.	attività	Tariffe €/mq. parte fissa	Tariffe €/mq. parte variabile	Totale €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, ostelli	0,15	0,53	0,68
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,32	1,12	1,44
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,24	0,85	1,09
4	Esposizioni, autosaloni	0,14	0,51	0,65
5	Alberghi con ristorante	0,50	1,78	2,28
6	Alberghi senza ristorante	0,38	1,33	1,71
7	Case di cura e riposo	0,45	1,59	2,04
8	Uffici, agenzie	0,47	1,67	2,14
9	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,26	0,91	1,17
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,41	1,44	1,85
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,50	1,79	2,29
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,34	1,20	1,54
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,43	1,53	1,96
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	1,36	1,74
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,26	0,91	1,17
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,28	8,05	10,33
17	Bar, caffè, pasticceria	1,71	6,05	7,76
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,83	2,93	3,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,73	2,55	3,28
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,85	10,09	12,94
21	Discoteche, night-club	0,49	1,74	2,23